

AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE DIPARTIMENTO AMBIENTE VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2551 in data 10-05-2019

OGGETTO:

VALUTAZIONE NEGATIVA SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN FORNO CREMATORIO PER ANIMALI D'AFFEZIONE DI PICCOLE DIMENSIONI, NEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE – PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CAMANDONA S.R.L. DI AOSTA.

Il Dirigente della Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009";

richiamato l'art. 24 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12;

preso atto che, in data 28 gennaio 2019, il professionista incaricato Ing. Marco Savoye di Aosta, per conto della Società Camandona s.r.l. di Aosta, ha trasmesso alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria, dell'Assessorato ambiente, risorse naturali e corpo forestale, la documentazione inerente al progetto di realizzazione di un forno crematorio per animali d'affezione di piccole dimensioni, nel Comune di Saint-Christophe, ai fini della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12;

rilevato che, con il suddetto progetto, la Società proponente prevede la realizzazione di un forno crematorio per animali d'affezione di piccole dimensioni da installare all'interno di una porzione di un fabbricato, attualmente in fase di realizzazione, in loc. Grand Chemin nel Comune di Saint-Christophe, e la conseguente gestione della relativa attività.

rilevato che l'avviso di deposito dello studio di impatto ambientale, come disposto dall'art. 20 della l.r. 12/2009, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2019, data da cui sono decorsi i termini fissati dall'art. 23, comma 1 della l.r. 12/2009;

preso atto che la Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria ha provveduto in sede di istruttoria a richiedere il parere alle seguenti strutture regionali ed Enti:

- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
- Struttura pianificazione territoriale;
- Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque;
- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico;
- Struttura igiene, sanità pubblica e veterinaria;
- Azienda USL Servizio di igiene e sanità pubblica;
- Azienda USL Servizio prevenzione e sicurezza degli ambiti di lavoro;
- ARPA Valle d'Aosta;
- Comune di Saint-Christophe.

preso atto che da parte dei suddetti soggetti in sede istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri (illustrati in allegato al presente provvedimento):

- <u>- Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio</u>: parere acquisito agli atti in data 2 aprile 2019:
- Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque: parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 17 aprile 2019;
- Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico: parere acquisito agli atti in data 3 aprile 2019;
- <u>Struttura igiene</u>, <u>sanità pubblica e veterinaria</u>: parere acquisito agli atti in data 12 aprile 2019; parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 17 aprile 2019;
- <u>- Azienda USL Servizio di igiene e sanità pubblica</u>: parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 17 aprile 2019;

- Azienda USL Servizio prevenzione e sicurezza degli ambiti di lavoro: parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 17 aprile 2019;
- <u>- ARPA Valle d'Aosta</u>: parere acquisito agli atti in data 17 aprile 2019; parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 17 aprile 2019;
- Comune di Saint-Christophe: parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 17 aprile 2019.

dato atto che nel periodo di evidenza pubblica previsto dall'art. 21 della 1.r. 12/2009, che si è concluso in data 12 aprile 2019, non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;

- Preso atto che il progetto è stato oggetto di esame congiunto in sede di Conferenza dei Servizi in data 17 aprile 2019, con l'espressione del seguente parere:
- preso atto dei pareri pervenuti in sede istruttoria;
- preso atto dei pareri espressi in sede della presente Conferenza dei Servizi da parte dei soggetti competenti intervenuti;
- rilevato che:
- l'attività di "cremazione degli animali d'affezione di piccole dimensioni" in argomento deve essere conforme sia alla normativa ambientale, sia alla normativa sanitaria;
- la tipologia di intervento in oggetto si configura quale "operazione di incenerimento" di rifiuti speciali e pertanto come tale l'impianto di forno crematorio deve essere autorizzato ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i., previa verifica di conformità con la pianificazione di settore; la suddetta tipologia di attività non è prevista dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e, pertanto, allo stato attuale non è ammessa.
- la documentazione progettuale in esame necessita di approfondimenti e integrazioni al fine di valutare adeguatamente in sede di VIA gli impatti delle emissioni, anche al fine del successivo rilascio della specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/2006;
- per quanto concerne la conformità con la normativa sanitaria, la documentazione progettuale in esame necessita di approfondimenti e integrazioni (in merito all'allegato III capo I del Regolamento UE 142/2011), circa le modalità di conferimento e trasporto delle spoglie, le celle di stoccaggio frigorifere, le modalità di disinfezione, i locali di deposito e spogliatoio;
- in merito alla localizzazione dell'impianto, che risulta previsto in zona Bc di Piano regolatore (commerciale), in prossimità di abitazioni residenziali, di attività commerciali e di ristorazione, si evidenzia che il medesimo è configurabile quale industria insalubre di prima classe; a tale proposito il Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27/7/34, n. 1265, art. 216) recita quanto segue: "La prima classe comprende quelle strutture che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni. Per le attività classificate come 1^ classe è necessario ottenere l'autorizzazione alla permanenza nell'abitato, che viene rilasciata qualora il titolare dimostri che sono state introdotte le migliori tecnologie per non recare danno alla salute e molestia al vicinato"; le suddette condizioni sia per quanto riguarda gli impatti derivanti direttamente dal funzionamento dell'impianto, sia per quanto riguarda l'intera attività accessoria (trasporto, stoccaggio, ecc.) non sono sufficientemente garantite in base al progetto presentato, oltre al fatto che l'installazione della suddetta attività potrebbe introdurre vincoli e/o limitazioni ambientali sul territorio nei confronti di future iniziative;

pertanto non vi sono attualmente le condizioni tali per cui possa essere espresso un parere sanitario favorevole;

- ritenuto che la suddetta attività andrebbe collocata in un diverso contesto territoriale, in zona idonea di piano regolatore, preferibilmente all'interno di un'area cimiteriale per animali d'affezione;
- ritenuto pertanto di esprimere parere negativo al progetto presentato.

DECIDE

- 1) di esprimere una valutazione negativa sulla compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di un forno crematorio per animali d'affezione di piccole dimensioni, nel Comune di Saint-Christophe proposto dalla società Camandona s.r.l. di Aosta, per le motivazioni espresse dalla Conferenza dei servizi;
- 2) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;
- 3) di disporre l'integrale diffusione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale nella pagine a cura della scrivente Struttura regionale.

L'ESTENSORE - Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE - Paolo BAGNOD –

Allegato

Pareri espressi da parte dei soggetti competenti pervenuti in istruttoria

Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio

Parere acquisito in data 2 aprile 2019, con il quale nelle conclusioni la suddetta Struttura ha osservato quanto segue:

"Il fabbricato di intervento ricade in area vincolata per inondazioni, in fascia C (bassa pericolosità), sulla cartografia degli ambiti inedificabili redatta ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/1998.

In base alla vigente disciplina d'uso, stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2939/2008, in fascia C, è consentito ogni genere di intervento, edilizio ed infrastrutturale; solo nel caso di interventi di nuova costruzione, i relativi progetti devono essere corredati da uno specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di pericolosità idraulica determinato dall'evento preso a riferimento per la delimitazione della fascia, contenente, altresì, la verifica dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le necessarie opere di mitigazione del rischio. Nella realizzazione dei nuovi fabbricati e nella ristrutturazione o manutenzione di quelli esistenti (in questi ultimi casi ove gli interventi riguardino le pertinenze in oggetto), devono essere adottati accorgimenti per limitare gli effetti di eventuali flussi di acque, con particolare attenzione nei confronti di quelli provenienti dalla rete viabile

Si evidenzia, a tal proposito, che in base alle disposizioni della sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale 2939/2008, per l'esecuzione del suddetto intervento, nei soli riguardi dell'art. 36 della l.r. 11/1998, non risulta comunque necessario acquisire preventivi assensi da parte dello scrivente Dipartimento."

Struttura tutela patrimonio paesaggistico e architettonico

Parere acquisito in data 3 aprile 2019, con il quale la suddetta Struttura ha osservato quanto segue:

"l'intervento in oggetto descritto non ricade in ambiti territoriali sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 42 del 2004 e pertanto non si sollevano obiezioni all'ulteriore corso della pratica.";

Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque

Parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 17 aprile 2019, nel corso della quale il rappresentante intervenuto ha osservato quanto segue:

"L'attività prevista dal progetto in esame si configura quale "operazione di incenerimento" di rifiuti speciali e pertanto come tale l'impianto di forno crematorio deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 208, del D.lgs 152/2006 e s.m.i., fatta salva la necessaria preventiva verifica di conformità con la pianificazione regionale di settore; a tale proposito sottolinea come <u>la suddetta tipologia di attività non è prevista dal Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente, e, pertanto, allo stato attuale non è ammessa.</u>

Sottolinea inoltre che, per quanto riguarda la localizzazione dell'impianto in argomento, al fine della valutazione ambientale dell'intervento, dovrebbero essere analizzati non solo gli impatti derivanti dall'attività dell'impianto (a livello di emissioni), ma anche i potenziali rischi ambientali derivanti da tutto il ciclo di lavorazione (compreso il trasporto, lo stoccaggio, ecc.) su tutte le diverse componenti ambientali (aria, acustico, suolo, sottosuolo, rischio sanitario, ecc.)."

Struttura igiene, sanità pubblica e veterinaria

Parere acquisito in data 12 aprile 2019, con il quale, nelle conclusioni, la suddetta Struttura ha osservato quanto segue:

"Dalla lettura e interpretazione della normativa sopra-richiamata si ritiene che l'incenerimento degli animali d'affezione debba realizzarsi nel rispetto della legislazione ambientale con impianto di bassa capacità, che dispone di una capacità inferiore a 50 kg all'ora, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE, installato in zona idonea di piano regolatore, preferibilmente all'interno di un'area cimiteriale per animali d'affezione, che accolga esclusivamente gli animali d'affezione, in cui sono inceneriti le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati, che debba ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009, e che debba soddisfare le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento UE 142/2011(Allegato III capo I e III).

Per quanto riguarda i residui della cremazione degli animali domestici (ceneri) questi vanno consegnati ai proprietari degli animali. In alternativa vanno riciclati o smaltiti conformemente alla legislazione dell'Unione sull'ambiente. Per quanto riguarda l'impianto in parola, questi è un impianto a bassa capacità di incenerimento, rispetta le caratteristiche dell'allegato III capo III del Regolamento UE 142/2011, ma necessita di integrazione della documentazione in merito all'allegato III capo I del Regolamento UE 142/2011, circa le modalità di conferimento e trasporto delle spoglie, le celle di stoccaggio frigorifere, le modalità di disinfezione, i locali di deposito e spogliatoio.

Circa la localizzazione dell'impianto, si tenga presente che trattasi di industria insalubre di prima classe. La normativa di riferimento è la seguente:

- Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27/7/34, n. 1265), art. 216,
- D.M. 5/9/94, "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo Unico delle leggi sanitarie".

La prima classe comprende quelle strutture che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni. Per le attività classificate come 1[^] classe è necessario ottenere l'autorizzazione alla permanenza nell'abitato, che viene rilasciata qualora il titolare dimostri che sono state introdotte le migliori tecnologie per non recare danno alla salute e molestia al vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o una manifattura con queste caratteristiche deve, entro i quindici giorni precedenti, avvisare per iscritto il Comune. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, nell'interesse della salute pubblica, di vietarne l'attivazione o di subordinarla a determinate cautele. L'attivazione di industrie insalubri è subordinata al rilascio di due ordini di autorizzazioni:

- sanitaria e ambientale.

In deroga allo smaltimento degli animali da compagnia mediante l'incenerimento, è prevista la possibilità di seppellire la carcassa del proprio animale d'affezione in terreni di proprietà o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) così come previsto dall'articolo 16 e dall'articolo 19 del Regolamento (CE) 1069/2009, dal Regolamento (CE) 142/2011, Allegato VI capo III sezione 1 e dall'articolo n. 16 della deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. n. 37/2010";

Struttura igiene, sanità pubblica e veterinaria

Parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 17 aprile 2019, nel corso della quale il rappresentante intervenuto, a seguito dell'analisi del progetto in esame e della normativa di riferimento, ha illustrato le conclusioni formulate nel proprio parere, sottolineando quindi che per il progetto in argomento vi deve essere al contempo il rispetto sia della normativa ambientale sia di quella sanitaria.

Azienda U.S.L.

Servizio prevenzione e sicurezza degli ambiti di lavoro

Parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 17 aprile 2019, nel corso della quale il rappresentante intervenuto ha osservato quanto segue:

"Alla luce di quanto rilevato da parte degli altri soggetti intervenuti, premette che gli aspetti di competenza relativi alla sicurezza e al rispetto della normativa per gli ambienti di lavoro afferiscono maggiormente a fasi progettuali ed autorizzative successive alla presente procedura di VIA; a tale proposito, richiede alcune specifiche informazioni tecniche nella presente conferenza e rileva la necessità che siano fornite ulteriori specifiche ed approfondimenti (ad es. in merito a quanto osservato anche da ARPA relativamente alla previsione di re-immissione delle polveri derivanti dal polverizzatore in ambiente di lavoro)."

Azienda U.S.L.

Servizio di igiene e sanità pubblica

Parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 17 aprile 2019, nel corso della quale il rappresentante intervenuto ha osservato quanto segue:

"Evidenzia che l'attività in previsione si configura quale industria insalubre di prima classe, e come tale l'installazione della medesima in un ambito abitato deve rispettare quanto previsto dal Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 27/7/34, n. 1265), art. 216.

Sottolinea a tale proposito che il suddetto impianto verrebbe a collocarsi in una zona Bc del Piano regolatore (a destinazione prevalente commerciale), in prossimità di vari recettori sensibili (una abitazione posta a circa 70 mt., un ristorante, un centro commerciale, ecc.); pertanto non vi sono al momento gli elementi progettuali e territoriali tali da escludere "danno alla salute e molestia al vicinato" come richiesti dal suddetto Decreto.

Dovrebbero poi essere attentamente valutati tutti gli impatti potenziali derivanti dall'intero ciclo di lavorazione dell'attività (compresi i trasporti, gli stoccaggi, ecc.), oltre al fatto che l'installazione della suddetta attività potrebbe introdurre vincoli e/o limitazioni ambientali sul territorio nei confronti di future iniziative."

Comune di Saint-Christophe

Parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 17 aprile 2019, nel corso della quale il rappresentante intervenuto ha osservato quanto segue:

"Dal punto di vista urbanistico l'attività in esame risulta conforme alle destinazioni d'uso previste per la zona Bc2 "Plaine" laddove configurabile quale "attività artigianale"; per quanto riguarda l'assimilazione ad "attività industriale" andrebbero approfonditi gli aspetti relativi al "bacino di utenza" eventualmente asservito dal suddetto impianto, anche per valutare adeguatamente tutti gli impatti derivanti dal "ciclo dell'attività".

Inoltre, rammenta che, in considerazione della vicinanza con l'area aeroportuale, e in base alla relativa pianificazione, le emissioni prodotte dall'impianto devono essere conformi alla normativa ENAC (linee guida che disciplinano le emissioni nei pressi di aeroporti).

Evidenziato quanto sopra, il Comune prende atto di quanto espresso da parte dei soggetti competenti nella presente Conferenza in merito alle attuali problematiche ambientali e sanitarie per l'installazione dell'impianto in esame, non rilevando pertanto la sussistenza della condizioni per l'autorizzazione di cui al Regio Decreto 27/7/34, n. 1265), art. 216."

ARPA Valle d'Aosta

Parere acquisito in data 17 aprile 2019 (illustrato anche in sede di Conferenza dei servizi nella medesima data), con il quale il suddetto Ente ha osservato quanto segue:

"Emissioni in aria:

Ai fini della valutazione di impatto ambientale dell'impianto in progetto, per poter esprimere il parere di competenza, si richiede che l'azienda produca uno studio modellistico di dispersione delle emissioni in atmosfera per l'individuazione degli impatti in termini di concentrazione ai recettori sensibili (edifici a destinazione civile/residenziale) individuati nella relazione presentata, ovvero:

- "Auto hotel", con 40 posti letto (120 m); - Alloggio sopra l'officina della Dora pneumatici (74 m); - Casa indipendente posta a 73 m.

Le modalità di elaborazione dello studio modellistico dovranno essere concordate con l'ARPA Valle d'Aosta. In riferimento all'eventuale successiva fase di autorizzazione alle emissioni, si rilevano le seguenti incongruenze all'interno nella documentazione presentata:

Nella relazione "02 relazione generale SIA rev01_allegati.pdf", pag. 11, è indicato che i fumi in uscita dalla camera secondaria, convogliati nella canna fumaria, vengono miscelati con aria ambiente per l'evacuazione degli stessi dal camino ad una temperatura di circa 300°C. Ai sensi dell'art. 271, comma 13, del DLgs 152/06 la diluizione dell'emissione è consentita esclusivamente nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette, secondo le indicazioni di calcolo riportate nel suddetto articolo. La miscelazione con aria ambiente così come indicata nella relazione, ovvero a valle di tutti gli impianti di abbattimento, si configura come una diluizione dei fumi in uscita e pertanto non è ammessa; Nello Studio di impatto ambientale si riporta che è prevista l'installazione di un polverizzatore ECP200 per la macinazione dei residui ossei raffreddati a 40 °C derivanti dalla cremazione. Le polveri prodotte da tale impianto verranno aspirate e trattate tramite un aspiratore industriale con re-immissione dell'aria in ambiente di lavoro. Si ricorda che, ai sensi del DPR 59/2013, "tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro." Pertanto, si chiede che le emissioni del polverizzatore vengano captate e inviate in esterno, fatta salva la verifica di idoneità, a cura del competente servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'USL, della re-immissione degli effluenti gassosi nell'ambiente di lavoro per le lavorazioni di macinazione svolte con l'utilizzo di aspiratori mobili. Si fa inoltre presente che, per quanto riguarda l'abbattimento delle emissioni di polyeri, le linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di incenerimento (rif. DM 29/01/2007), che costituiscono il documento di riferimento per la tipologia di impianto in questione, prevedono che la rimozione delle polveri venga effettuata per lo più per via meccanica, per mezzo di apparecchiature dedicate allo scopo, costituite da:

- a Cicloni e multicicloni;
- b Filtri elettrostatici (a secco e ad umido);
- c Filtri a maniche.

Le caratteristiche delle varie apparecchiature sono riportate nella "Tabella D.3.1 – Sistemi di rimozione delle polveri" dell'allegato 1 del DM 29/01/2007. Secondo quanto indicato nella documentazione, l'abbattimento delle emissioni derivanti dal processo avviene tramite un post-combustore e una lancia spray che funge da scrubber. Tali tecniche non corrispondono a quanto previsto dalle BAT. È pertanto necessario che venga prodotta una relazione per motivare tale scelta impiantistica, con indicazioni specifiche in merito alle caratteristiche costruttive dell'impianto di abbattimento e alle operazioni gestionali e manutentive necessarie per garantire il rispetto di standard emissivi equivalenti a quelli raggiungibili con l'adozione delle BAT.

Rumore ambientale

Per la tipologia di opera in oggetto, la normativa nazionale e regionale in materia di acustica ambientale prevede la presentazione di una relazione di previsione di impatto acustico (art.10 - Legge regionale n. 20/2009). Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della LR 20/2009, tale documentazione, firmata o asseverata da un tecnico competente in acustica ambientale come previsto dalla normativa vigente, dovrà essere presentata contestualmente all'acquisizione dei titoli che abilitano all'utilizzazione degli impianti ovvero all'acquisizione dei titoli per l'esercizio dell'attività.

<u>Valutazioni finali</u>: Rilevato che per quanto riguarda le componenti "acque superficiali", "suolo e acque sotterranee", "radiazioni non ionizzanti" e "gestione dei rifiuti" non vi sono osservazioni da inoltrare in questa fase del procedimento, al fine di poter esprimere il proprio parere tecnico questa Agenzia richiede venga presentata la documentazione richiesta ai paragrafi 2.1 e 2.2."

PAOLO BAGNOD

ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a visto regolarità contabile	
	IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione reg	gionale dal
11/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.	

IL SEGRETARIO REFERTO